

Allegato "C" al n.15617/7529 di repertorio

STATUTO

Art.1 – Costituzione

1.1 Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti, è costituita l'Associazione denominata

“SOS BAMBINI - ONLUS”.

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.

L'organizzazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1.2 I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3 La durata dell'organizzazione è illimitata.

1.4 L'organizzazione ha sede in Milano.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire filiali e sezioni staccate; il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

Art.2 – Scopi

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale meglio precisate nel successivo art.3, nei seguenti ambiti:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) beneficenza.

Art.3 – Finalità e attività

3.1 L'Associazione si prefigge di migliorare le condizioni di vita dei bambini e degli adolescenti sia in Italia, sia all'Estero dove vi siano realtà di disagio sociale, attraverso la realizzazione, la gestione e il sostegno di orfanotrofi, case famiglia, centri per minori abbandonati e per ragazze madri, centri di assistenza a ragazzi di strada, nonché il sostegno a progetti di altre realtà non profit che perseguono le medesime finalità attraverso attività di beneficenza diretta e/o indiretta, consulenza, e cooperazione.

L'Associazione si prefigge, altresì, anche eventualmente in sinergia con operatori pubblici e privati, di promuovere in Italia il sostegno e la coesione sociale di bambini o ragazzi di famiglie in situazioni di difficoltà o disagio, con progetti per le scuole, gli oratori, i centri aggregativi giovanili o presso associazioni aventi le stesse finalità, ecc...

3.2 Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione collabora con enti nazionali, pubblici e privati, e internazionali, con o senza scopo di lucro e/o aventi finalità analoghe, partecipa a progetti che rientrino nell'ambito delle medesime finalità e può svolgere le seguenti attività:

- a) invio alle strutture beneficiarie di materiali, in particolare cibo, medicinali, indumenti, giocattoli, materiale didattico, acquistato appositamente o donato da privati, enti o aziende;
- b) raccolta e invio di fondi per migliorare qualitativamente, ampliare e dotare di servizi adeguati le strutture beneficiarie;

c) invio di volontari in loco per:

- assistere direttamente i minori ospitati nelle strutture al fine di migliorarne le condizioni psicofisiche;

- collaborare e supportare il personale locale preposto alle strutture, trasferendo conoscenze perché siano di beneficio ai minori in esse ospitati;

d) affiancamento nelle scuole prevalentemente materne ed elementari, nello studio e nelle attività ricreative, nel sostegno psicologico, di sviluppo delle capacità motorie e di comunicazione, anche attraverso la istituzione di specifici spazi di conciliazione e accoglienza, per perseguire obiettivi di integrazione a favore di bambini di famiglie italiane o immigrate in condizioni di svantaggio;

e) sostegno diretto a famiglie in difficoltà, su segnalazione da parte delle istituzioni, comunità di accoglienza, scuole, parrocchie, sia di tipo finanziario sia operativo come supporto alla gestione dei minori per accompagnamento ad attività sportive, terapie mediche, e loro coinvolgimento in attività ricreative, scolastiche, psicologiche;

f) sostegno alle famiglie in difficoltà e/o di immigrati e/o rifugiati attraverso la istituzione e gestione diretta di strutture di accoglienza come ad esempio asili e o case famiglia, in particolare per favorire in Italia l'integrazione di bambini o ragazzi stranieri e delle loro famiglie in condizioni di svantaggio;

g) organizzazione di incontri e attività culturali e artistiche, mostre, convegni, seminari, spettacoli, proiezioni cinematografiche e mostre fotografiche strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e finalizzati alla sensibilizzazione sugli ambiti di attività dell'ente e alla divulgazione delle iniziative promosse;

h) attuazione di ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con enti pubblici e privati e organizzazioni italiane e straniere tramite la creazione di reti, consorzi e associazioni temporanee di scopo;

i) promozione della raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore di progetti e iniziative che rientrano nelle attività istituzionali.

3.2 L'Associazione, per raggiungere le finalità di cui sopra, si avvarrà prevalentemente dell'aiuto di soci volontari.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse in conformità al disposto dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Soci dell'organizzazione

4.1 Sono soci dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.2 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Ciascun associato di maggiore età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

Il numero dei soci è illimitato.

4.3 Criteri di ammissione e di esclusione dei soci:

4.3.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

4.3.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel libro dei soci all'organizzazione.

4.3.3 I soci cessano di appartenere all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie;

- per esclusione causata da:

i. sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

ii. mancato versamento della quota associativa annuale;

iii. decesso;

iv. gravi motivi.

4.3.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

E' ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

Art.5 – Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione, tramite il versamento della quota associativa annuale, il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versata entro 30 trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio.

5.2 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;

- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

- di recedere in qualsiasi momento;

- di divenire membri del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

5.3 I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a versare la quota associativa annuale;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Art.6 – Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione

Il Fondo di Dotazione dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Il Fondo di Gestione dell'Organizzazione è costituito da:

- quote associative;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati, non imputati a patrimonio
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

Art.7 – Organi sociali dell’Organizzazione

Organi dell’Organizzazione sono:

- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Quando la legge lo impone o quando lo ritiene opportuno l’assemblea, quest’ultima nomina l’Organo di Revisione.

Art.8 – Assemblea dei soci

8.1 L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione.

8.2 L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione.

8.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

8.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere spedito entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
- l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
- l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- costituire, se necessario o opportuno, l’Organo di Revisione ed eleggerne i componenti;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci.

Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

8.5 L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.

8.6 L’Assemblea è convocata con avviso spedito ai soci a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell’avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell’avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l’indicazione del giorno,

dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare ed è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

8.7 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci iscritti.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Le adunanze dell'Assemblea e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, i membri del Consiglio Direttivo in carica e il Presidente dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

8.8 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 13.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Alle riunioni partecipa l'Organo di Revisione e possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e delibera a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4. Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo alcuni poteri.

Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

9.5 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art.10 – Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti.

10.2 Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio, è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni, di non modico valore e contributi di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori anche alle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 11 – Organo di Revisione

11.1 L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, che ha la facoltà di nominarlo.

11.2 I membri dell'Organo di Revisione possono essere scelti anche tra i non associati.

11.3 Se collegiale, l'Organo di Revisione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dall'Assemblea.

11.4 L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità dell'Associazione, predisporre le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce all'Assemblea ed effettua le verifiche di cassa.

11.5 I membri dell'Organo di Revisione restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11.6 I membri dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.12 – Bilancio

12.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30

aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza dell'Organo di Revisione almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

12.2 Il bilancio coincide con l'anno solare.

12.3 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.13 – Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'organizzazione

13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.2 Lo scioglimento dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art.14 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

F.to: Maria Silvia Scialpi
Monica De Paoli